

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ARTICOLATA

La Regione Liguria, unitamente allo Stato e al Comune di Genova, è tra i soci fondatori della Fondazione lirico-sinfonica Carlo Felice di Genova, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto dell'Ente lirico.

La legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) all'articolo 6, comma 3, prevede che la Regione attribuisca annualmente alla Fondazione stessa un contributo per la gestione ordinaria sulla base del programma di attività presentato.

Tenuto conto del quadro normativo statale e della succitata disposizione di legge regionale e considerato il programma di attività svolte nel corso del 2025, nonché i costi allo stesso correlati, con particolare riguardo a quelli per utenze, trasporti delle scenografie, artisti e sistemazione del nuovo magazzino in cui conservare le scenografie, il presente disegno di legge è finalizzato ad autorizzare la Giunta regionale ad erogare un contributo integrativo pari ad euro 1.000.000,00 a sostegno del programma delle attività svolte nel corso del 2025, incluso il festival internazionale del balletto di Nervi.

L'art. 2 reca le disposizioni finanziarie.

L'art. 3 reca la dichiarazione d'urgenza della legge.

Articolo 1

(Erogazione di contributo integrativo alla Fondazione lirico-sinfonica Carlo Felice)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fondazione lirico-sinfonica Carlo Felice, alla quale la Regione partecipa in qualità di socio fondatore ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo), un contributo integrativo pari ad euro 1.000.000,00 a sostegno del programma delle attività svolte nel corso del 2025, incluso il festival internazionale del balletto di Nervi.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2026-2028, per l'esercizio 2026:
 - riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 (un milione/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione

dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.